Allegato A

Ricatto con la numero

\$5,507... doi reportato

\$8532... doi s recoolta

STATUTO SOLIDARITY ONLUS TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA Art. 1 - Denominazione e Sede E' costituita una Associazione denominata "SOLIDARITY- ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale. È fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". Art. 2 - Durata La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 3 del presente Statuto, si procede allo scioglimento dell'Associazione, con il rispetto delle disposizioni di legge sul patrimonio.

TITOLO II

		-	
	FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'		
	Art. 3 - Scopi e Finalità istituzionali	_	
	L'Associazione non ha fini di lucro e si atterrà ai seguenti	_	
	principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità		<u>-</u>
	delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite		
-	dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal		
	socio in nome e per conto dell'Associazione).		
	Ai sensi della democraticità della struttura tutti gli organi		-
	sociali (Consiglio Direttivo, Presidente, Tesoriere, etc.)		
	vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea or-		
	dinaria dei soci. L'Associazione si avvale per la propria ope-		
	ratività in modo determinante e prevalente delle prestazioni		
	personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e perse-		
	gue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.		
	È apartitica e apolitica.		
	Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione potrà pro-		
	muovere e/o aderire ad altri organismi nazionali, comunitari,		
	extracomunitari.		
	L'Associazione opera prevalentemente nel settore della assi-		
	stenza sociale e socio sanitaria in favore dei cittadini meno		
	abbienti che vivono in condizioni disagiate, assegnando loro		
	gratuitamente apposite "social cards" (finanziate dai contri-		
	buenti) che potranno essere utilizzate esclusivamente per		
	l'acquisto di beni di prima necessità quali prodotti alimenta-		

	ri, parafarmaceutici e farmaceutici.	<u> </u>
	Caratteristica fondamentale dell'Associazione, che vuole in	
5	tal modo distinguersi da ogni altra similare preesistente, è	
	l'assoluta trasparenza nella gestione del denaro proveniente	
	dai contribuenti, garantita attraverso sistemi in rete di con-	
	trollo e vigilanza da parte della associazione stessa e di	
	tutti i contribuenti di ogni singola operazione svolta con	
	tracciabilità dei soggetti coinvolti.	
	Precisamente, la Solidarity Onlus intende creare una struttu-	7,
	ra, visibile in rete, che metta in corrispondenza virtuale -	
5	anche se mediata dall'Associazione - i contribuenti con i be-	
	neficiari mediante un sistema informatico che preveda la di-	
	stribuzione di apposite social cards nominative, monitorabili	
	on line sotto ogni profilo di quantità e di qualità delle spe-	
U4	se, affinché il contribuente possa avere contezza e certezza	1
	di totale tracciabilità del contributo elargito sia con ri-	-
	guardo al destinatario - che, nel rispetto dei limiti imposti	i .
<u> </u>	dal regolamento interno, potrà essere segnalato e finanche	
	scelto dallo stesso contribuente - sia con riguardo al genere	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	di spesa effettuata dal beneficiario che dovrà essere circo-	
	scritta destinando l'intero contributo al soddisfacimento de	i.
	bisogni di prima necessità (spese alimentari, parafarmaceuti-	
Amen arms	che e farmaceutiche).	
	Nel rispetto della trasparenza di cui sopra la associazione	e
	dovrà garantire, attraverso il monitoraggio in rete, che l'im	-

porto totale delle contribuzioni elargite sia uguale al totale dell'importo delle cards emesse; pertanto per le spese di gestione della struttura della associazione non potranno essere utilizzate dette contribuzioni. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti e accordi con altre associazioni, strutture, terzi in genere e chiedere il sostegno da parte di enti che svolgono attività collegate alle suddette finalità, nonché provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge. Art. 4 - Attività L'Associazione svolge ogni attività utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare: intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine; promuove la raccolta di contributi fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo messo a disposizione da un contribuente, il quale segnalerà all'Associazione uno o più beneficiari ai quali destinarli. Sarà poi l'Associazione ad individuare, in concreto, i destinatari; promuove e organizza campagne di sensibilizzazione volte

	alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituziona-
	li;
	- stipula qualsiasi tipo di accordo con associazioni, i-
	stituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di persegui-
	re o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
	- scrive, stampa, pubblica, emette ∈ fa circolare qualsia-
	si documento, periodico, libro, giornale, manifesto e usa
	qualsiasi altro mezzo di informazione, anche multimediale.
	E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse
	da quelle istituzionali salvo che siano accessorie in quanto
	integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
:-	TITOLO III
23	STRUTTURA OPERATIVA
USAN BISH	E' prevista la costituzione di strutture operative sia nella
	Regione Sicilia che sul restante territorio Nazionale, mirate
700	alla assistenza nei settori attenzionati dalla ONLUS.
	Art.5 ANNO FINANZIARIO - L'anno finanziario dell'Associa-
	zione coincide con l'anno solare, e precisamente inizia il
46 1999 - 31111111	primo gennaio di ogni anno e si conclude al trentuno dicembre
	dello stesso anno.
	Art.6 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE -
	Fanno parte e possono far parte dell'associazione tutti colo-
	ro che manifestano, a giudizio insindacabile del consiglio
	direttivo, un qualche interesse nei campi di cui all'art.3.
and the second	All'interno della associazione tra i soci, che hanno tutti

pari diritti e doveri, si possono distinguere, ma solo nomi-	
nalmente, i soci ordinari ed i soci onorari.	
Soci ordinari sono coloro che hanno preso parte alla fase	
della costituzione della Associazione e tutti quanti in se-	
guito ammessi ai sensi del seguente punto due.	
Soci onorari sono scelti fra le persone fisiche o giuridiche	
italiane e straniere che hanno dato notevole contributo allo	
sviluppo della attività dell'Associazione.	
2. L'ammissione a socio, esclusa l'ammissione del Socio ono-	
rario, avviene su domanda scritta, e deve essere approvata	
dal Consiglio Direttivo.	
3. La nomina a Socio Onorario viene deliberata dal Consiglio	
Direttivo, su proposta del Presidente.	
4. L'ammontare delle quote sociali viene deliberato dal Con-	
siglio Direttivo; tali quote devono essere versate all'Asso-	
ciazione entro il trentuno marzo di ogni anno.	
5. Tutti i soci, in regola con il versamento della propria	
quota, hanno diritto:	
- a ricevere, alle condizioni che verranno stabilite di volta	
in volta dal Consiglio Direttivo, le pubblicazioni periodiche	
e monografiche dell'Associazione quando realizzate;	
- ad esercitare l'elettorato attivo e passivo, che nel caso	
di Soci-persone giuridiche sarà esercitato dai legali rappre-	
sentanti o dai soggetti da questi delegati;	
- a votare per la approvazione e le modificazioni dello Sta-	

۲۱.

ーニナー・

<

	tuto e degli eventuali regolamenti.			
	In ogni caso ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto;			
	precisandosi che è ammesso l'intervento per delega, da confe-			
-	rirsi per iscritto e da depositare in segreteria, esclusiva-			
	mente ad altro socio; un socio può rappresentare al massimo			
	un altro socio;			
	- a partecipare alle riunioni, a convegni, a congressi e ad			
	altre manifestazioni organizzate dall'Associazione, a parti-			
	colari favorevoli condizioni purchè nel rispetto del comma 6,		-	٠٢٠
	lett.a), dell'art.10, del D.lgs.460/1997.			·
	6. I Soci sono tenuti:			<u> </u>
	- al rispetto e all'osservanza delle norme statutarie, delle			
	delibere assembleari e consiliari;			
	- al pagamento della quota sociale annuale di propria compe-			
	tenza, nell'importo e nelle modalità fissate dal Consiglio			
	Direttivo.			
	7. La qualità di socio si perde per:			
	- dimissioni;			
	- decesso;			
	- indegnità;			_
	- condotta contraria alle finalità dell'Associazione;			
	- morosità;			
	- incompatibilità.			
	8. I Soci che intendono recedere dall'Associazione devono	¥.		
	darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, o alla	***		•,

Segreteria dell'Associazione ove istituita, con preavviso di		
almeno trenta giorni.		
Il Socio decade dalla qualità di Socio dopo due infruttuose		
sollecitazioni, avvenute tramite lettera raccomandata r.r		
La decadenza del Socio per indegnità o condotta contraria al-		
le finalità dell'Associazione viene decisa dal Consiglio Di-		
rettivo, così pure la decadenza per incompatibilità.		
9. In ogni caso il rapporto associativo e le modalità asso-		
ciative verranno disciplinate uniformemente, escludendo e-		
spressamente la temporaneità della partecipazione.		
Art.7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE		· ·
Sono organi dell'Associazione:		
- l'Assemblea dei Soci;		
- il Consiglio Direttivo;		_
- il Presidente;		
- il Collegio dei Revisori;	-	
- il Segretario;		
- il Tesoriere;		
- il Consiglio dei Probiviri.		
Art.8 ASSEMBLEA DEI SOCI		
1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci aventi		
diritto di voto.		
Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio, median-	-	
te delega scritta. Non è ammessa più di una delega per Socio	-	
partecipante.		
	_	

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.		
5	 	
2. I compiti dell'Assemblea sono:	 	
a) in seduta ordinaria:	 	
- approvare annualmente i progetti di bilanci consuntivo e		
 preventivo redatti ai sensi dell'art.25, comma 1, lett.a),		
 del D.lgs.460/1997, accompagnati dalle relazioni del Consi-	 	
glio Direttivo e del Collegio dei Revisori;	·	
 - deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associa-		
zione e sulle questioni di maggiore importanza riguardanti		7'
l'attività della stessa;	 	·
- eleggere qualora sia ritenuto opportuno un Presidente Ono-		
 rario, per chiara fama, fra i Soci, determinandone i compiti		
e la durața in carica;		
 - approvare il regolamento e deliberare sulle eventuali modi-		
fiche dello stesso;		
 b) in seduta straordinaria:		
 - eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio		
 dei Revisori, il Tesoriere ed il Segretario;		
 - deliberare sulle modificazioni dello statuto;		
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;		
 - deliberare sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sul-		
 le assegnazioni di eventuali residui attivi ad altre ONLUS;		
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione.		
 3. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno		
una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del	1	

bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati più del 50% (cinquanta per cento) dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata per iscritto dal Presidente se questi riceva richiesta scritta di almeno il 30% dei Soci. 6. L'assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati più di del 50% (cinquanta per cento) dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati più del 20% (venti per cento) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati. Nel caso di delibera riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati aventi diritto al voto. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Straordinaria possono essere demandate ad un Notaio, scelto dal Presidente, laddove il Consiglio Direttivo ritenga necessaria la verbalizzazione del Notaio stesso. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

	7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza,	
	dal Vice Presidente, e i verbali delle riunioni dell'assem-	
	blea sono redatti dal Segretario in carica, o in sua assenza,	_
	e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente	
+	dell'Assemblea fra i presenti.	
	8. L'avviso di convocazione dell'Assemblea sia in seduta or-	
	dinaria che straordinaria deve contenere la data, ora e luogo	
	della riunione della prima e della seconda convocazione non-	
	chè l'ordine del giorno e deve essere inviato in forma scrit-	7.
	ta ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per la	ing men and a second
789 E	convocazione.	
	Art.9 CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile	
	di membri, da tre a cinque consiglieri, secondo delibera del-	
	l'Assemblea.	
	2. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presi-	
	dente - che è anche il Presidente dell'Associazione - un Vice	
4	Presidente.	
	Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di	
	impedimento di questi.	
11.40.11	Le cariche di tesoriere e di segretario possono essere asse-	
	gnate anche a soci non facenti parte del consiglio direttivo e	
	sono cumulabili.	
-	3. I consiglieri durano in carica cinque anni, salvo revoca	
	per giusta causa o dimissioni, e possono essere rieletti.	

	4. Il Segretario ha il compito di assistere e coadiuvare il	
	Presidente ed il Vice Presidente, quindi il Consiglio Diret-	
	tivo, nell'attività ordinaria di gestione organizzativa del-	
	l'Associazione, coordinando in loro vece attività promoziona-	
	li di immagine e di rapporto con gli uffici pubblici e priva-	
	ti, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività	
	della associazione; ha il compito di assistere e coadiuvare	
	il Presidente ed il vice presidente sul piano tecnico.	
	Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione e	
	svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'as-	
	semblea e del Consiglio Direttivo.	
	5. Il Tesoriere, su direttive del Consiglio Direttivo, cura	
	Lo svolgimento delle operazioni finanziarie ordinarie della	
	associazione ed è autorizzato a movimentare i c/c postali e	
,	bancari e i libretti di risparmio intestati all'Associazione.	
	Il Tesoriere risponde del suo operato al Consiglio Direttivo	
	ed al Collegio dei Revisori.	
	6. Il Consiglio Direttivo esercita il controllo su tutte le	
	attività dell'Associazione ed inoltre:	
	a) delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Asso-	
	ciazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le di-	
	rettive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del ca-	
	so;	
	b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre	
	all'assemblea secondo le proposte della presidenza;	

c) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finan-	
ziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;	
d) dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame	
dal Presidente;	
e) procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione de-	
gli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisi-	
ti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni	
provvedimenti in caso contrario;	
f) determina l'importo della quota sociale annuale;	
 g) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di	
 nuovi Soci;	
h) determina le strategie di azione e di intervento della As-	
sociazione in ordine al raggiungimento degli scopi sociali,	
 comprese le eventuali adesioni o partecipazioni ad Associa-	
zioni o Organismi di natura affine, oppure enti ed istituzio-	
 ni pubbliche o private, designandone i rappresentanti da sce-	
 gliere fra i soci;	
 i) può redigere un regolamento disciplinante l'organizzazione	
 interna della associazione, che sottopone all'assemblea ordi-	
 naria per l'approvazione.	
 Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può	
 avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di	
 studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non	
soci.	
 7. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente al-	

	meno una volta a quadrimestre, e comunque ogni qualvolta egli	
	lo ritenga necessario o quando lo richiede la maggioranza dei	
	componenti.	
	La comunicazione di convocazione deve essere inviata almeno	
	15 (quindici) giorni prima della data prevista, deve contene-	
	re la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. I Consi-	
	glieri che, senza giustificato motivo, sono assenti dalle se-	
	dute per due volte consecutive, possono venire dichiarati de-	
	caduti dal mandato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo de-	
	libera a maggioranza dei votanti purchè siano presenti o rap-	
	presentati almeno la metà dei consiglieri in carica.	
	In caso di parità prevarrà il voto del Presidente o del vice-	
· .	presidente che lo sostituisce.	
	Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesi-	
	mo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio de-	
· ·	signato dal Presidente.	
	In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può es-	
	sere convocato per raccomandata 1 o p.e.c. inviati almeno tre	
	giorni prima.	
	Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte consta-	
	re da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Se-	
	gretario.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre	
	invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.	
	8. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di	

	dimissioni, decesso o decadenza od altro impedimento di uno o	
•	più dei suoi membri, purchè di meno della metà degli stessi,	
	il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per coopta-	
	zione - alla integrazione del Consiglio stesso, fermo restan-	
	do l'obbligo per i consiglieri ancora in carica di convocare,	_
	al più presto, l'assemblea degli associati per procedere alla	
	elezione dei nuovi membri del Consiglio.	
	Art.10 PRESIDENTE	
	1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio	71
	Direttivo con le modalità indicate nel precedente articolo 9.	<u> </u>
	Egli ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione	
	di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Con-	
	siglio Direttivo e compie tutti gli atti non espressamente	
	riservati a detti organi o che gli fossero da questi ultimi	
	delegati; dispone dei fondi sociali, è autorizzato ad aprire,	
	movimentare ed estinguere conti correnti postali e bancari,	
	unitamente al Tesoriere. Sentito il parere del Consiglio di-	
	rettivo, il Presidente dispone l'assunzione del personale e	
	la relativa posizione economica e normativa nonchè l'assegna-	
	zione di incarichi di collaborazione esterna, fermo restando	
	che ai lavoratori dipendenti eventualmente assunti non po-	
	tranno essere corrisposti salari o stipendi superiori del 20	
	per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi	,
	di lavoro per le medesime qualifiche.	
	2. Il Presidente dell'Associazione può delegare proprie fun-	

·	
zioni e compiti al Vice Presidente ed al Segretario. Il Pre-	
sidente dà conto del suo operato al Consiglio direttivo.	
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato	
dal consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede ad e-	
leggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordina-	
ria.	
Art.11 VICE PRESIDENTE	
 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni	
altra funzione dallo stesso delegata. Il vice Presidente e-	
sercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di	
quest'ultimo.	
Art.12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.	
1.L'Assemblea dei Soci può eleggere i componenti del Colle-	
gio dei Revisori dei Conti. Detto Collegio è composto da tre	
 membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da	
due supplenti.	
2. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo finanziario	
dell'Associazione ed accerta l'attendibilità del bilancio e	
dei documenti che concorrono alla sua formazione.	
3. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto,	
alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei	
Soci. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in	
carica cinque anni, sono rieleggibili e potranno essere scel-	
ti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione	
 avuto riguardo alla loro competenza.	

	Art.13 CARICHE SOCIALI	
	Tutte le cariche sociali sono assegnate a titolo personale,	
	hanno la durata di cinque anni e sono rinnovabili. Le cariche	
	sociali non hanno diritto, di regola, a recribuzioni. Even-	
	tuali indennizzi o rimuorsi spese possono essere autorizzati	3-0
	dal Consiglio Direttivo, ma in ogni caso non potranno essere	
	corrisposti ai componenti dell'organo amministrativo o di	
	quello di controllo emolumenti annui superiori ai compensi	
	previsti dalle norme di legge in vigore per il presidente del	71
	collegio sindacale delle società per azioni, ai sensi e per	
	gli effetti della lettera c) del comma 6 dell'art.10 del D.	
	Lgs. 460/97.	
	Art.14 REGOLAMENTO	
•	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Associazione	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-	
	larsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dalla assem-	
	blea.	
	Art.15 PATRIMONIO SOCIALE E COSTI DI GESTIONE	
	Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, dai	
	contributi dei soci, dalle eventuali donazioni, lasciti o co-	
	munque dalle liberalità, dai contributi di enti pubblici e	
	privati, che in veste di sostenitori, desiderando dimostrare	
	il loro interesse, versano un contributo finanziario, annuo o	
	una tantum o periodico, alla Associazione.	
	I costi di gestione (spese di segreteria, ecc.) sono a carico	

•

dell'Associazione.	
L'organo amministrativo, entro quattro mesi dalla chiusura	
dell'esercizio annuale, redigerà il bilancio o il rendiconto	
annuale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.460/97.	
Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente im-	
piegati per la realizzazione delle attività istituzionali	
 della Associazione, o di quelle ad esse strettamente connes-	
se.	
Detti utili o avanzi di gestione od eventuali fondi o riserve	
o capitale non saranno distribuiti, nemmeno indirettamente, a	1
meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte	
per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per	
legge, statuto o regolamento abbiano scopi analoghi ai pro-	
pri.	
Art.16 CONSIGLIO DEI PROBIVIRI	
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati,	
tra gli associati e la associazione ed i suoi organi (il cui	
giudizio è derogabile alla competenza della autorità giudi-	
ziaria) saranno sottoposte, con esclusione da ogni altra giu-	
risdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi	
dall'assemblea.	
I probiviri durano in carica cinque anni, saranno rieleggibil	
e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedu-	
 ra.	
Il loro lodo sarà inappellabile.	

	Art.17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, l'Assemblea può deliberare lo sciogli-	
	mento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori,	
	determinandone i poteri.	
	2. Il patrimonio residuo della Associazione sarà devoluto in	
	caso di scioglimento, per qualsiasi causa, ad altre ONLUS o a	
	fini di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dalla	
	lettera f) del comma 1 dell'art.10 del D. Lgs.460/97.	7:
	Art.18 RINVIO	
	Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa ri-	
	nvio alle norme di legge in materia ed ai principi generali	
	dell'ordinamento giuridico, ed in particolare al D. Lgs.	
	n.460/1997 in materia di ONLUS.	
.,,	(
		,

